



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BOLOGNA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>SUSI</u>	<u>AVV. LUCIA</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>PICCININI</u>	<u>DOTT.SSA MARIA GRAZIA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CARBUTTI</u>	<u>DOTT. GIAMBATTISTA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 2188/07  
spedito il 01/12/2007

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0452007000428  
contro REGIONE EMILIA ROMAGNA

TASSE AUTO 2004

proposto dal ricorrente:

VIA 47100 FORLI' FC

**www.dottorini.com**

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 2188/07

UDIENZA DEL

11/03/2009

ore 10:00

SENTENZA

N°

53/9/09

PRONUNCIATA IL:

11/3/09

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

4/5/09

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
(Raffaella Galeati)

Il ricorrente impugna tempestivamente una cartella esattoriale recante tasse automobilistiche per complessivi euro 847,51 per l'anno 2004 in relazione al veicolo targato RA . Eccepisce di aver versato il tributo nell'esatta minor misura corrispondente alla sola tassa di circolazione e non di possesso, e che la pretesa della Regione E.Romagna di pagamento integrale del tributo è infondata in quanto l'autovettura in questione è "storica", cioè di immatricolazione ultraventennale, ex art.63, comma 2, della L.342/2000. Dichiara di essere iscritto a un club di proprietari di auto storiche, e allega copia (oltre che del duplicato del libretto di circolazione, da cui si evince che l'immatricolazione del veicolo è avvenuta nel 1981) della tessera nominativa del club "Alfissima owners club, sezione Alfaspécial Team- affiliata RIAR", cioè al Registro Storico Alfa Romeo.

Resiste la Regione Emilia Romagna, con proprie controdeduzioni presentate in data 18/2/2009, eccependo che non può essere attribuito alcun rilievo all'iscrizione dell'autoveicolo *de quo* all'"Alfissima owners club", in quanto, ex art.63, comma 2, della L.342/2000, soltanto l'Automobilclub Storico Italiano (ASI) è legittimata a individuare gli autoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico meritevoli di beneficiare dell'esenzione dal tributo. Tali autoveicoli possono, su espressa richiesta dei proprietari, ottenere un cd. "attestato di storicità" se costruiti da oltre vent'anni, purché dotati di carrozzeria e telaistica conformi all'originale, motore originalmente montato dal costruttore o compatibile, interni in condizioni decorose. Cita a sostegno decisioni di alcune sezioni della CTP di Bologna (n.189/05/07, n.216/02/07, n.119/1/08).

Osserva nel merito la Commissione che, ex art. 63, comma 2, della L.342/2000, l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche – prevista dal comma 1 per i veicoli ed i motoveicoli di immatricolazione ultratrentennale- è estesa agli autoveicoli e motoveicoli immatricolati da oltre venti anni purché siano "*di particolare interesse storico e collezionistico*". Tali autoveicoli, ex comma 3, "*sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.*" Ai sensi del comma 3, dunque, l'ASI deve approvare annualmente il proprio elenco di autoveicoli "di particolare interesse storico e collezionistico": richiedendo il legislatore statale una "individuazione" tassativa, si ritiene che la "determinazione" demandata all'associazione non possa che consistere in un elenco che individui esattamente marca e modello dell'autoveicolo, oltre all'anno di immatricolazione.

In tal guisa procede, per i motoveicoli, la FMI, che approva ogni anno un elenco di motoveicoli di immatricolazione ultraventennale, individuati per marca, modello e anno di immatricolazione, meritevoli di beneficiare dell'agevolazione.

La Nota n.81335/2001 dell'Agenzia entrate, ribadendo l'obbligo di emanazione di un "provvedimento annuale di contenuto generale", sottolineava l'inesistenza, a carico del singolo proprietario, di qualsivoglia obbligo associativo/certificativo. Poco dopo, in data 9/11/2001, l'ASI emetteva la propria prima delibera annuale ex comma 3, in cui riconosceva per l'anno 2001 i benefici delle auto "storiche" indistintamente a tutte le auto costruite entro il 31/12/1981 (quindi a tutte le autovetture ultraventennali) sempreché rispondessero ai requisiti indicati nel proprio Regolamento tecnico adottato –ad uso interno all'Associazione- al fine di rilasciare un "attestato di iscrizione" all'ASI medesima. La stessa metodologia veniva seguita anche nelle delibere annuali per gli anni 2002/2007. Quindi, per l'anno in questione (2004) l'esenzione ex comma 2 è stata estesa dall'ASI *indistintamente* a tutti i veicoli costruiti entro il 31/12/1984, *purché* iscritti al proprio Registro Storico, ovvero in possesso di un proprio "attestato di storicità".

Tuttavia, non avendo la legge n.341/2000 previsto per i proprietari di autoveicoli ultraventennali alcun obbligo associativo all'ASI al fine di ottenere la qualificazione del proprio veicolo come "di particolare interesse storico e collezionistico", ed avendo l'ASI emanato non un elenco di autoveicoli specificamente individuati (marca, modello, anno di costruzione), come previsto dal comma 3 dell'art.63, ma un generico e indistinto riferimento all'anno di immatricolazione dei veicoli da se medesima "certificati", si ritiene corretta la procedura seguita dai proprietari non

iscritti all'ASI e non in possesso della sua certificazione, i quali, ritenendo la propria autovettura comunque conforme ai requisiti tecnici fissati dall'ASI, abbiano autonomamente "autocertificato" l'esistenza delle condizioni per applicare i benefici ai propri autoveicoli, non versando la tassa di possesso.

In questo senso, recentemente, oltre a questa sezione (n. 166/9/08 e 167/9/08) e a CTP di Bologna n.207/12/08, vedasi la CT Regionale Umbria, sez.1, n.39/1/08 del 23/6/2008: *"In particolare va stabilito se per i veicoli immatricolati nella fascia tra 20 e 30 anni occorra l'iscrizione all'Asi ovvero ad altro registro storico. La risposta è negativa, e ciò in applicazione del comma 2 dell'art.63, della legge 342/00. Il possessore di un autoveicolo storico e da collezione, qualora non iscritto nei registri ASI, può autocertificare i presupposti del beneficio fiscale, presupposti multifattoriali che riguardano l'integrità e l'originalità del motore, della carrozzeria, dei rivestimenti, la tipologia, etc."*

Nel caso di specie, tali requisiti tecnici sono affermati come esistenti dal ricorrente (che prova l'iscrizione del veicolo ad un club storico riservato ad autoveicoli "di particolare interesse storico e collezionistico") e non contestati dalla controparte, che si limita a richiedere, ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, una certificazione ASI che, a parere di questa Commissione, può semmai essere utilizzabile *ad probationem* dell'esistenza del diritto, ma non può avere effetto costitutivo del diritto all'esenzione, in quanto non richiesta dalla legge statale.

La Regione Emilia Romagna, a parere di questa Commissione, interpreta la normativa nazionale in modo restrittivo ed erroneo, richiedendo *di fatto* ai contribuenti - ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione- la produzione del "certificato di storicità" emesso dall'ASI, associazione di diritto privato, esclusivamente per i propri associati, "forzando" quindi i proprietari che volessero beneficiare pacificamente dell'esenzione ad iscriversi alla predetta associazione privata.

Tale interpretazione è illegittima, non potendo la Regione, ai fini del godimento di un beneficio previsto dalla legge statale, introdurre requisiti da quest'ultima non previsti: la tassa automobilistica, come ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale non è un tributo proprio della Regione ai sensi dell'art.119, secondo comma, Cost., ma un tributo erariale attribuito alle regioni, che non rientra nella competenza legislativa residuale delle stesse ai sensi dell'art. 117, quarto comma (*"Si deve quindi confermare il principio, costantemente affermato da questa Corte, per cui allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione"* - Corte Cost, n.455/05)


Il ricorso va dunque accolto, con annullamento della cartella esattoriale impugnata. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, in ragione della particolare natura della controversia, che verte su un quadro normativo non stabilizzato e chiaro.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Bologna, 11 marzo 2009

Il relatore



il Presidente

